



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 163 del 25/11/2014

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 ottobre 2014, n. 2229

Cont. 1477/10/CE - riconoscimento del debito fuori bilancio a seguito di sentenza del Tar di Bari n. 952 del 22/06/2011 (R.G. n. 1519/2010) in favore della società Eco Puglia Energia Srl.

L'Assessore Dott. Lorenzo Nicastro, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario preposto e confermata dal Dirigente del Servizio Ecologia, riferisce quanto segue.

Premesso che:

con nota prot. n. 3430 del 10/06/2014, assunta al prot. del Servizio Ecologia al n. 5979 del 24/06/2014, il Servizio Energie Rinnovabili trasmetteva a quest'ultimo copia della nota (assunta al prot. n. 1733 del 12/03/2014) di richiesta di liquidazione delle spese di giudizio inoltrata dalla Eco Puglia Energia Srl, a fronte della statuizione resa dal Tar di Bari n. 952 del 22/06/2011. A fronte di tale sentenza che ha annullato la determinazione dirigenziale n. 201 del 28/05/2010 resa in materia di VIA ai fini della realizzazione di un insediamento eolico denominato "Parco eolico San Nicola" nel Comune di Foggia, la Regione Puglia è stata infatti condannata a rifondere alla ricorrente le spese di lite nella misura di € 3.000,00 più CU, CPI e IVA, quantificate in totale in € 4.782,20, come si evince dalla specifica di tali spese accessorie inoltrata dalla società ricorrente e sopra esplicitata;

con successiva nota prot. n. 4320 del 21/07/2014 (assunta al prot. del Servizio Ecologia al n. 7031 del 25/07/2014) il Servizio Energie Rinnovabili trasmetteva copia della nota dell'Avvocatura Regionale avente prot. n. 4085 del 14/07/2014 inerente all'atto di precetto notificato dalla ricorrente Eco Puglia Energia Srl dell'importo di € 4.003,38;

con successiva nota prot. n. 7082 del 28/07/2014 il Servizio Ecologia chiedeva alla società ricorrente di specificare esattamente la somma spettante a titolo di refusione delle spese legali inclusiva degli accessori, a fronte della diversa cifra indicata nella richiesta di liquidazione (pari ad € 4.782,20) e di quella indicata nell'atto di precetto (pari ad € 4.003,38). A tale richiesta di chiarimenti la società faceva seguito con nota PEC in pari data (prot. entrata n. 7292 del 05/08/2014) indicando in € 4.003,83 la cifra da rifondere;

è quindi necessario provvedere alla liquidazione in favore della Eco Puglia Energia Srl delle spese di giudizio come quantificate nell'atto di precetto di cui sopra di cui alla prefata sentenza del Tar di Bari n. 952/2011;

non è stato possibile assumere preventivamente l'impegno di spesa relativo alla suddetta sentenza a causa della imprevedibilità dell'esito del contenzioso e della circostanza che il carteggio afferente alla suddetta pratica è stato trasmesso dal Servizio Energie Rinnovabili al Servizio Ecologia in data 24/06/2014.

Tanto premesso:

- si propone alla Giunta Regionale di procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio di € 4.003,83

per il pagamento delle spese di giudizio per il ridetto contenzioso, così come previste nella sentenza emessa dalla I Sezione del Tar di Bari n. 952/2011 ed ivi liquidate, con consequenziale trasmissione del provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato".

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 e s.m.i.

- al finanziamento della spesa complessiva di € 4.003,83 per il pagamento delle spese di giudizio oggetto della presente deliberazione si provvede mediante variazione al bilancio, in termini di competenza e di cassa, con prelievo dell'importo di € 4.003,38 dal Cap. 1110090 (fondo di riserva per partite pregresse) e contestuale impinguamento del Cap. 1318;
- trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. n. 11/L/6325 del 25/03/2011);
- all'impegno e alla liquidazione della spesa complessiva di € 4.003,38 si provvederà con determinazione dirigenziale del Servizio Ecologia, con imputazione al Cap. 1318.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4. comma 4 lettera K, e della D.G.R. n. 3261 del 28/07/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Qualità dell'Ambiente; viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Ecologia e del Direttore dell'Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche.

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata e trascritta;
- di riconoscere il debito fuori bilancio, pari ad € 4.003,38 relativo al pagamento delle spese legali così come da sentenza del Tar di Bari n. 952 del 22/06/2011;
- di provvedere al finanziamento della spesa complessiva di € 4.003,38 mediante la variazione di bilancio descritta nella sezione "Copertura Finanziaria", che qui si intende integralmente trascritta;
- di trasmettere, a cura del Servizio Ecologia, alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 comma 5 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, copia del presente provvedimento;
- di fare obbligo al Servizio Ecologia di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";

- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino Dott. Nichi Vendola
